



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Ordinanza municipale concernente la tenuta ed il controllo dei cani

(del 9 febbraio 2026)

Il Municipio di Morbio Inferiore, al fine di regolamentare la tenuta ed il controllo dei cani nel comprensorio del Comune, richiamati la Legge sui cani (Lcani) del 19.02.2008 e relativo Regolamento (Rcani) del 30 dicembre 2025 nonché gli articoli 107, 145 e 192 LOC e 23, 24 e 25 RALOC,

o r d i n a

- Campo d'applicazione** **Art. 1** La presente ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune.
- Responsabilità** **Art. 2** ¹Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, per l'osservanza delle disposizioni federali e cantonali vigenti in materia, nonché delle presenti disposizioni.
- ²Quale detentore si intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione, rispettivamente della custodia del cane.
- ³È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo fissato dal Consiglio di Stato. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.
- Identificazione** **Art. 3** ¹I cani devono essere iscritti alla banca dati designata dal Cantone, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.
- ²Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.
- Tassa** **Art. 4** ¹In conformità con i disposti dell'art. 4 della legge cantonale sui cani il Municipio preleva annualmente a carico dei rispettivi proprietari una tassa di CHF115.-- per ogni cane.
- ²La riscossione della tassa è effettuata dal Comune conformemente alle relative direttive emanate dall'Ufficio del veterinario cantonale.

Corsi	<p>Art. 5 ¹Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni sia federali sia cantonali.</p> <p>²Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.</p>
Autorizzazione	<p>Art. 6 ¹La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.</p> <p>²La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.</p> <p>³L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al cpv. precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.</p> <p>⁴Cani di provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.</p>
Struttura di detenzione	<p>Art. 7 Il Municipio verifica direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge.</p>
Cani pericolosi: definizione e obblighi	<p>Art. 8 ¹Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali.</p> <p>Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.</p> <p>²È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che possa determinare la sua pericolosità.</p> <p>³In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.</p> <p>⁴Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.</p>
Fuga	<p>Art. 9 ¹Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.</p> <p>²La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.</p>
Disposizioni generali	<p>Art. 10 ¹I cani di qualsiasi taglia devono essere costantemente tenuti al guinzaglio su tutto il comprensorio comunale. È proibito lasciar vagare cani incustoditi sull'area pubblica o sull'area privata aperta al pubblico transito. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.</p>

²È proibito ai detentori portare a passeggio i cani, anche se custoditi al guinzaglio, all'interno dei campi sportivi aperti o cintati, del cimitero comunale e dei parchi giochi per bambini, nonché sul verde riservato ad area di svago delle scuole comunali e della zona del centro sportivo. Il Municipio può inoltre proibire in ogni tempo l'accesso dei cani in altri luoghi mediante la posa dell'apposita segnaletica.

³I cani di razze soggette a restrizioni possono essere condotti soltanto individualmente.

⁴Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai cpv. precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo d'utilità.

Aree di svago

Art. 11 Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico.

All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.

Norme igienico-sanitarie

Art. 12 ¹Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta, ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.

²Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

³Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Quiete pubblica

Art. 13 I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure, al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.).

Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti.

Cani incustoditi

Art. 14 ¹I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.

²In caso di successiva reperibilità del proprietario e del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

Morte dell'animale	<p>Art. 15 ¹In caso di morte dell'animale, dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.</p> <p>²La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla banca dati designata dal Cantone entro 10 giorni dalla stessa.</p>
Sanzioni	<p>Art. 16 ¹ Le infrazioni alla presente Ordinanza, nella misura in cui rientrano nelle competenze del Comune secondo l'art. 21 Lcani, sono punite con la multa fino ad un importo massimo di CHF 20'000.--.</p> <p>²Per le infrazioni punite con multa disciplinare vale quanto previsto dall'art. 22 Lcani e dall'art. 25 Rcani, nonché gli importi indicati nel relativo allegato del RCani.</p> <p>³Per le altre contravvenzioni di competenza comunale la procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.</p>
Disposizioni finali	<p>Art. 17 Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.</p>
Disposizioni abrogative	<p>Art. 18 L'Ordinanza municipale concernente la tenuta ed il controllo dei cani del 8 marzo 2010 è abrogata.</p>
Entrata in vigore	<p>Art. 19 La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi si sensi dell'art. 208 LOC.</p>

Per il Municipio

Il Sindaco
Claudia Canova

Il Segretario
Giovanni Keller

Publicata all'albo comunale dall'11 febbraio al 13 marzo 2026